

STATUTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE DI VALROVINA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA PUBBLICA IL 18 SETTEMBRE 2013

COSTITUZIONE E FINI

Art. 1

Viene costituito il Consiglio di Quartiere di Valrovina di Bassano del Grappa, "Consiglio Civico Valrovina".

Art. 2

Il Consiglio di Quartiere si pone come fine:

- a) promuovere la collaborazione e la partecipazione fra gli abitanti della Frazione.
- b) Raccogliere e studiare i problemi civili, sociali ed urbanistici della Frazione e più in generale di tutto il Comune.
- c) Presentarli alle Autorità competenti.
- d) Utilizzare tutti i mezzi costituzionali per la più rapida e razionale soluzione.

Art. 3

Il Consiglio di Quartiere promuove attività di carattere culturale e ricreativo.

Art. 4

Il Consiglio di Quartiere non ha finalità partitiche.
Il Consiglio di Quartiere non ha finalità di lucro.

ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA FRAZIONE

Art. 5

Gli organi rappresentativi sono:

- a) L'assemblea degli abitanti di Frazione .
- b) Il "Consiglio di Quartiere", composto come di seguito descritto (art. 11-12-13-14).

L'ASSEMBLEA

Art. 6

L'assemblea della Frazione è sovrana.

Art. 7

1. L'Assemblea ha lo scopo di informare i cittadini sull'attività degli altri organi di Quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di quartiere e comunali, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il Consiglio di Quartiere.
2. L'Assemblea di Quartiere è aperta a tutti coloro che vogliono parteciparvi, siano o meno residenti nel Quartiere. Il diritto di voto e di parola spetta esclusivamente ai residenti; il

presidente dell'Assemblea può comunque autorizzare l'intervento alla discussione anche ai non residenti.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno ogni qualvolta il C.Q. lo ritiene necessario, oppure su richiesta di almeno 20 persone che abbiano compiuto i 18 anni e per iscritto, o di un terzo dei Consiglieri; la convocazione è comunicata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, che potranno parteciparvi senza diritto di voto in tale veste, e sarà resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche ed in ogni altra forma ritenuta opportuna.

Art. 8

Ogni consigliere a rotazione farà da coordinatore dell'Assemblea Generale. Qualora il Consiglio di Quartiere lo ritenga opportuno, tale incombenza può essere svolta dal Presidente.

Art. 9

Le delibere prese dall'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto (50% + 1 dei presenti).

Art. 10

Ad ogni Assemblea Generale verrà redatto dal segretario un verbale che sarà convalidato dal coordinatore dell'Assemblea, dal Presidente e dal Segretario. Una copia di tale verbale sarà tenuta agli atti ed esibita, su richiesta, mediante affissione nell'apposita bacheca.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

Art. 11

Il Consiglio di Quartiere è composto da 11 (undici) membri. Sono elettori/elettrici del Consiglio di Quartiere ed eleggibili allo stesso le persone fisiche residenti nel quartiere, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il giorno delle elezioni. La carica di Presidente e di Tesoriere può essere attribuita solo a soggetti maggiorenni.

Art. 12

Il Consiglio di Quartiere elegge a maggioranza semplice fra gli 11 consiglieri:

- a) Il Presidente
- b) Il vice Presidente
- c) Il tesoriere
- d) Il segretario

Art. 13

Il Segretario viene eletto dal Consiglio di Quartiere e può essere nominato anche al di fuori del Consiglio stesso, purchè abbia i requisiti per essere elettore nella frazione. Non avrà però, in questo secondo caso, diritto al voto.

Art. 14

Il Comitato di Quartiere rimane in carica per tre anni.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri

componenti, a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Se dopo due votazioni nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.

Il presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta il Quartiere, coordina e dirige le attività del Consiglio di Quartiere. Egli assicura la regolarità delle discussioni ed il rispetto delle norme del presente statuto. Egli dà la facoltà di intervenire nella discussione a coloro che lo richiedono, in ordine di alzata di mano. Al Presidente è data facoltà di interrompere l'oratore per un richiamo al regolamento e allorchè la persona, che ha la parola, si dilunghi su questioni irrilevanti o non concernenti il tema dibattuto.

Art. 16

Il Vice Presidente ha l'incarico di sostituire il Presidente e il Segretario o il Cassiere nelle loro funzioni in caso di momentanea assenza od impedimento.

Art. 17

Quando il Presidente cessa dalle sue funzioni per effetto di dimissioni o per altri motivi, sarà necessario procedere alle rielezioni della Presidenza nell'ambito del Consiglio di Quartiere.

Art. 18

Qualora un membro del Consiglio di Quartiere non partecipi alle riunioni e rimanga assente, per tre o più, ingiustificatamente, il membro decade e viene chiamato a far parte del Consiglio di Quartiere il primo della lista fra i non eletti.

Art. 19

Se il Consiglio di Quartiere non riesce a lavorare per una constatata incapacità di collaborazione fra i componenti o per altri motivi, lo stesso si impegna a rendere note le difficoltà tramite assemblea, a sciogliersi ed operare per indire nuove elezioni che dovranno effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla convocazione.

Art. 20

Il Segretario ha il compito di redigere, nel modo più completo possibile, i verbali da leggere ed approvare nella successiva seduta del Consiglio di Quartiere.

Art. 21

Il Tesoriere ha la gestione pratica dei fondi e della cassa, redige gli atti delle contabilità e li sottopone al controllo del Consiglio di Quartiere.

Art. 22

La riunione del Consiglio di Quartiere è valida qualora a detta riunione partecipino in prima convocazione, almeno 7, ed in seconda, almeno 6.

Art. 23

Sul verbale della seduta precedente ogni Consigliere può intervenire a completamento o rettifica dei suoi interventi. Una volta approvato, il verbale diventa effettivo.

Art. 24

Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono, a meno che, la maggioranza del Consiglio di Quartiere non decida di modificare tale successione.

Nel caso di riunioni straordinarie l'argomento sarà quello specificato nella convocazione.

Art. 25

In mancanza del numero legale, trascorsa mezz'ora, dall'ora di convocazione, la seduta è rimandata ad altra data entro otto giorni.

Art. 26

E' facoltà di ogni Consigliere proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno che possono essere discussi e inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva. Il Consiglio di Quartiere delibera se accogliere la proposta di discussione nella seduta che seguirà.

Art. 27

Ogni Consigliere può chiedere di scrivere a verbale proprie o altrui dichiarazioni ritenute di particolare importanza.

Art. 28

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Quartiere, a titolo consultivo, esperti su particolari problemi. Gli esperti sono designati dal Consiglio stesso.

Art. 29

Chiusa la discussione, dal momento in cui inizia la votazione sull'argomento, nessuno può più prendere la parola.

Art. 30

Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di un componente, a scrutinio segreto.

Art. 31

Tutte le delibere vanno prese a maggioranza semplice, cioè il 50% + 1 dei votanti con voto validamente espresso. Non vengono computati gli astenuti e le schede bianche o nulle. In caso di parità si indice l'Assemblea Generale almeno che non si decida di dare il voto "pesante" al Presidente.

Art. 32

Alle riunioni del Consiglio di Quartiere può assistere qualsiasi abitante della Frazione che può prendere la parola solo dopo autorizzazione del Consiglio di Quartiere. Il Consiglio di Quartiere può decidere di riunirsi a porte chiuse per affrontare tematiche più profonde e particolari.

Art. 33

Il Presidente, sentito il Consiglio di Quartiere, ha facoltà di sospendere la seduta per un tempo limitato e riconvocarla se il consiglio stesso, a maggioranza, acconsente.

CONVOCAZIONI

Art. 34

Il Consiglio di Quartiere si riunisce almeno una volta al mese in seduta ordinaria. Tale seduta è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, oppure almeno cinque persone che fanno parte della base elettiva.

Art. 35

Le sedute straordinarie hanno la stessa regolamentazione delle sedute ordinarie.

Art. 36

La richiesta di convocazione deve essere fatta al Presidente del Consiglio di Quartiere per iscritto, motivandola o indicando gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 37

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Quartiere entro 10 giorni dalla data della richiesta. Per quanto possibile, la lettera di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di emergenza anche 24 ore. La lettera di convocazione deve essere spedita, o recapitata a mano, ma comunque in modo che venga comprovata l'avvenuta consegna da parte del Presidente o da un suo incaricato. E' prevista pure la convocazione telefonica o tramite un altro sistema di comunicazione utilizzato da tutti consiglieri purché accessibile a tutti i componenti del Consiglio Civico Valrovina.

Art. 38

La lettera di convocazione deve contenere le indicazioni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'ora della convocazione e l'eventuale documentazione illustrativa. Qualsiasi documentazione attinente al Consiglio di Quartiere è messa a disposizione di ogni componente, che ne può prendere visione presso la sala riunioni.

Art. 39

I membri impediti ad intervenire devono far pervenire al Presidente, o ad un altro membro del Consiglio di Quartiere, la giustificazione dell'assenza. In caso contrario devono ritenersi assenti ingiustificati (giustificazione anche verbale entro la serata).

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 40

Le proposte del Consiglio di Quartiere devono essere poste nell'apposito tableau entro 5 giorni dalla data dell'approvazione.

DONAZIONI

Art. 41

Il Consiglio Direttivo può accettare donazioni che dovranno essere iscritte nell'apposito libro inventario della Frazione.

Art. 42

Per i membri del Consiglio di Quartiere non viene contemplata nessuna remunerazione. E' riconosciuto il rimborso spese, qualora queste siano adeguatamente documentate.

LO STATUTO

Art. 43

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale all'uopo convocata a maggioranza semplice. Valgono comunque le disposizioni di cui all'articolo 31 del presente Statuto.